

# **AVVISO**

L'Amministrazione regionale intende procedere, ai sensi della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, alla **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale**, secondo le modalità e i termini di seguito indicati:

## **1) DESTINATARI DELL'ISTITUTO:**

- 1.1. L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicabile, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente paragrafo, a tutti i dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se collocati in aspettativa o distacco a qualsiasi titolo, che alla data di risoluzione del rapporto abbiano maturato un'anzianità di servizio di ruolo, presso la Regione Molise, di almeno tre anni.
- 1.2. L'applicazione dell'istituto e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare sono circoscritte, in coerenza con la vigente normativa in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, ai dipendenti con età anagrafica inferiore a 65 anni, ovvero con anzianità contributiva complessiva (anche figurativa) inferiore a 40 anni.
- 1.3. La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti e la commisurazione dell'incentivo sono effettuate con riferimento alla data concordata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- 1.4. Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'istituto coloro che, alla data di emanazione dell'apposito "Avviso" di cui al successivo paragrafo 5), abbiano già formalizzato l'istanza di cessazione dal servizio.

## **2) CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVI EFFETTI:**

- 2.1. L'iniziativa finalizzata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è assunta dall'Amministrazione regionale attraverso la emanazione del presente "Avviso".
- 2.2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 5), comma 5.2., è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti.
- 2.3. Il contratto di risoluzione consensuale non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1355 del codice civile.
- 2.4. Qualora la situazione contributiva del dipendente che aderisce all'istituto, quale esposta dall'interessato all'atto del perfezionamento della relativa istanza, risulti modificata per effetto di successivi provvedimenti di ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto di servizi e similari, ovvero risulti difforme dai dati agli atti della Regione Molise, l'Amministrazione regionale è legittimata a procedere, in autotutela e ferma restando ogni altra eventuale azione di legge, alla verifica della sussistenza

delle condizioni per l'applicabilità dell'istituto, ovvero alla rideterminazione dell'ammontare dell'indennità supplementare, ancorché il contratto di risoluzione sia stato già sottoscritto.

- 2.5. In relazione alle fattispecie di cui al punto precedente, il contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevede apposite clausole di automatica rescissione, ovvero di automatica ridefinizione della misura della prestazione contrattuale posta in capo all'amministrazione.
- 2.6. **La data di risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al primo o sedicesimo giorno di ciascun mese dell'anno 2010, , fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 2.7. e 2.8. .**
- 2.7. Si può procedere al differimento della data di cui al precedente periodo unicamente per i casi in cui gli interessati, avendo maturato entro l'anno solare di applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale (2010) uno o entrambi i requisiti pensionistici, prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento di quiescenza, possono accedere al relativo beneficio non prima della data stabilita dalla cosiddetta "prima finestra utile".
- 2.8. Al verificarsi della fattispecie di cui al punto precedente, la data di risoluzione del rapporto di lavoro può essere automaticamente differita, su istanza del dipendente interessato, al giorno immediatamente antecedente quello corrispondente alla "prima finestra utile", ancorché ricadente nell'anno solare successivo (2011) a quello di applicazione dell'istituto (2010), fermo restando che, in tal caso, **la verifica della sussistenza delle condizioni per la spettanza nonché per la quantificazione dell'indennità supplementare devono essere effettuate con riferimento alla data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.**
- 2.9. Per il caso in cui, tra la data di sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale e la data concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in materia pensionistica, che determinino lo spostamento delle "finestre" di uscita, la data di cessazione del rapporto di lavoro si intende automaticamente differita al giorno antecedente la corrispondente data, come rideterminata dal provvedimento normativo.
- 2.10. Resta ferma, per la fattispecie di cui al punto precedente, la quantificazione dell'incentivo effettuata con riferimento alla data originariamente concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro.
- 2.11. Per il caso in cui, tra la data di formalizzazione dell'adesione del dipendente all'istituto e quella concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle vigenti disposizioni legislative che incidono negativamente sul regime pensionistico, è facoltà del dipendente di ritirare l'adesione alla proposta di risoluzione consensuale.

### 3) **QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITA':**

- 3.1. I dipendenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto alla erogazione di un'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

- 3.2. Per ciascun dipendente aderente all'istituto l'indennità supplementare è quantificata, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione, **in un numero di mensilità stipendiali**, comprendenti gli elementi di retribuzione di cui al successivo paragrafo 4), **pari al 50% del numero di mesi intercorrenti tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica** ovvero, qualora periodo più breve, tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del quarantesimo anno di contribuzione complessiva, fatto salvo in ogni caso quanto previsto ai commi 2.9. e 2.10. del precedente paragrafo 2).
- 3.3. Per il calcolo della misura dell'indennità spettante, si tiene conto della maturazione dei periodi di età anagrafica o di anzianità contributiva su base mensile. I periodi di età anagrafica e i periodi di anzianità contributiva pari o superiore a sedici giorni si arrotondano al mese superiore.
- 3.4. Al fine di raggiungere la più ampia misura di adesione all'istituto, anche da parte di dipendenti regionali con ridotta anzianità contributiva, il numero delle mensilità stipendiali spettanti quale incentivo all'esodo, determinato con le modalità di cui ai precedenti commi 3.2. e 3.3., è incrementato, fino a concorrenza con il numero massimo di ventiquattro mensilità:
- 3.4.1. di ulteriori n. 3 mensilità stipendiali per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore o uguale a 36 anni;
- 3.4.2. di ulteriori n. 2 mensilità stipendiali per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 36 anni ma inferiore o uguale a 37 anni;
- 3.4.3. di un'ulteriore mensilità stipendiale per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 37 anni ma inferiore o uguale a 38 anni.
- 3.5. L'incremento di cui al precedente comma 3.4. non si applica ai dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno superato l'età anagrafica di sessantaquattro anni.

#### 4) **ISTITUTI ECONOMICI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE:**

- 4.1. La mensilità stipendiale che costituisce valore unitario dell'indennità supplementare di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro corrisponde, per ciascun dipendente, al rispettivo ammontare mensile lordo dei seguenti elementi retributivi:
- a) stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata;
- b) anzianità maturata, comprensiva della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- 4.2. Per i dipendenti collocati in aspettativa o fuori ruolo il valore della mensilità stipendiale è determinato considerando il trattamento economico complessivo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o fuori ruolo, adeguato agli

incrementi retributivi (limitatamente alla voce dello “stipendio tabellare”) intervenuti *medio tempore* fino alla data di sottoscrizione del contratto di risoluzione.

- 4.3. Ai fini della quantificazione del valore della mensilità stipendiale di cui al precedente punto 4.1., non trovano applicazione eventuali rinnovi contrattuali che incrementino con effetto retroattivo una o più voci retributive contemplate ai medesimi fini.
- 4.4. L'indennità supplementare è assoggettata, ai fini fiscali, al regime di tassazione previsto dalla normativa vigente in materia.
- 4.5. **L'indennità supplementare è corrisposta in forma frazionata**, successivamente agli adempimenti previsti dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 27, **in un numero di rate mensili di uguale importo, pari al doppio delle mensilità stipendiali spettanti quale indennità.**

5) **ADEMPIMENTI PROCEDURALI, REGIME DEROGATORIO, INCOMPATIBILITA':**

- 5.1. **L'adesione del dipendente** alla proposta di risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale, di cui al presente “Avviso”, **deve essere formalizzata per iscritto e deve essere recapitata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell' “Avviso” medesimo sul sito web istituzionale, alla REGIONE MOLISE – Direzione generale VI – Servizio Gestione Risorse umane e Trattamento economico – via Colitto, 2/6 – 86100 CAMPOBASSO:**
  - 5.1.1. **a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;**
  - 5.1.2. **a mezzo consegna diretta al dirigente responsabile del Servizio, ovvero a funzionario da questi delegato, con contestuale rilascio di attestazione circa l'avvenuta consegna.**
- 5.2. **L'adesione del dipendente** alla proposta di risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro, effettuata nelle forme di cui al precedente punto 5.1., **riveste carattere di immediata irrevocabilità**, e implica in ogni caso la cessazione dal servizio del dipendente aderente, con effetto dalla data dal medesimo indicata quale proposta di decorrenza della risoluzione, ancorché il relativo contratto non sia stato sottoscritto, anche per sopraggiunto difetto di volontà da parte del dipendente medesimo.
- 5.3. In deroga alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si osservano i termini di preavviso, né si dà luogo alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
- 5.4. I dipendenti che accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono tenuti, entro la data di cessazione, alla fruizione di tutte le ferie maturate, riferite all'anno in corso e a quelli pregressi.
- 5.5. La monetizzazione delle ferie non fruito è ammessa unicamente per i dipendenti collocati in aspettativa o fuori ruolo, limitatamente a quelle maturate prima della data di trasformazione dello stato giuridico lavorativo.

- 5.6. I dipendenti che aderiscono all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:
- 5.6.1. non possono in nessun caso essere riammessi in servizio presso l'Amministrazione regionale, in applicazione della normativa vigente, nonché in analogia a quanto previsto dalle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 132, comma 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3);
  - 5.6.2. non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione regionale o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, se non per il limitato periodo antecedente la data di effettiva decorrenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
  - 5.6.3. non possono essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati da parte dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  - 5.6.4. non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati, con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise e con le società partecipate.
- 5.7. I dipendenti che, all'atto dell'adesione all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, siano titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione regionale o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, non possono essere destinatari di provvedimenti di rinnovo e/o proroga dei contratti medesimi, che conservano validità esclusivamente fino alla data di naturale scadenza.

Alla Direzione generale VI  
Servizio Gestione Risorse Umane e Trattamento Econ.  
Ufficio gestione posizioni pensionistiche  
e sistemi informativi e statistici del Servizio  
  
Via Colitto, 2/6  
86100 CAMPOBASSO

e, p.c. Alla Direzione generale \_\_\_\_\_  
Servizio \_\_\_\_\_  
**S E D E**

Oggetto: ***Comunicazione di adesione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ex determinazione direttoriale n. 31 del 22 aprile 2010.***

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_,  
dipendente di ruolo della Regione Molise (matricola n. \_\_\_\_\_), in servizio presso  
\_\_\_\_\_,  
con riferimento all'Avviso di attivazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con  
qualifica non dirigenziale di cui alla determinazione direttoriale in oggetto,

**MANIFESTA**

**la propria adesione irrevocabile** alla risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro e indica quale data di  
decorrenza di cessazione il \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ **2010**.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

=====

(barrare la casella sottostante in caso di interesse e sottoscrivere)

- Nel contempo, atteso che il/la sottoscritto/a ha maturato o maturerà nel corso del corrente anno 2010 i requisiti minimi per accedere al trattamento di quiescenza, chiede il differimento della decorrenza della risoluzione consensuale di cui innanzi fino al giorno immediatamente precedente la data della c.d. "prima finestra utile" di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

**Avvertenza: La presente istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dirigente/funziionario addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa – D.P.R. 445/2000).**